Conto corrente con la posta

Anno 88° — Numero 116

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 23 maggio 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1800 . Semestre L. 900
Trimestrale L. 500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (*oltre L. 16 per tassa di bollo*)
Semestrale L. 1500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500
Trimestrale L. 300 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 116 DEL 23 MAGGIO 1947:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 25: **Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità:** Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 5,50 %, serie ordinaria, effettuata il 16 maggio 1947.

(2369)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 gennaio 1947, n. 340.
Riordinamento del Registro Italiano Navale.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1513, convertito nella legge 25 marzo 1937, n. 667, relativo al riordinamento del Registro Italiano Navale ed Aeronautico;

Vista la legge 16 giugno 1938, n. 1018, recante modifiche al regio decreto predetto;

Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1912, relativo all'istituzione del Registro Aeronautico Italiano;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, e per i trasporti;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'esercizio della classificazione delle navi mercantili e dei galleggianti e delle altre operazioni e funzioni indicate negli articoli seguenti è autorizzato con decreto del Capo dello Stato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la marina mercantile per le navi e i galleggianti destinati alla navigazione marittima e del Ministro per i trasporti per quelli destinati alla navigazione interna.

Art. 2.

Devono essere classificate da istituti autorizzati a norma del precedente articolo le navi mercantili nazionali:

a) destinate al trasporto di passeggeri in navigazione marittima, eccettuate quelle aventi una stazza lorda uguale o inferiore a 25 tonnellate destinate al trasporto di passeggeri in acque tranquille (porti, canali, estuari, lagune, golfi determinati dal Ministero della marina mercantile);

b) destinate al trasporto di passeggeri in servizio di navigazione interna;

c) destinate a servizi sovvenzionati di navigazione marittima;

d) destinate ad un qualsiasi servizio di linea, anche se non riguardante il trasporto di passeggeri;

e) destinate al servizio di salvataggio e al rimorchio in alto mare, al di là di 6 miglia dalla costa;

f) classificate o che si vogliano classificare presso istituti stranieri;

g) destinate a viaggi oltre lo stretto di Gibilterra o il canale di Suez.

La classificazione è obbligatoria, inoltre, nei sensi previsti dal regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, contenente provvedimenti a favore della marina mercantile e successive modificazioni e da altre leggi speciali.

La classificazione è obbligatoria anche per le navi straniere che intendano esercitare in Italia i servizi indicati dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), quando non vi siano abilitate in applicazione degli accordi con gli Stati di cui portano la bandiera.

Le navi straniere possono chiedere la classificazione nello Stato anche se siano state classificate all'estero.

La classificazione nello Stato non è obbligatoria per le navi onerarie della marina militare direttamente gestite da essa o date in gestione a compagnie di navigazione.

Art. 3.

L'Amministrazione statale può, con decreto del Ministro per la marina mercantile, per le navi e i galleggianti destinati alla navigazione marittima e del Ministro per i trasporti per le navi ed i galleggianti destinati alla navigazione interna, affidare agli istituti autorizzati a norma dell'art. 1 le operazioni o funzioni attinenti all'accertamento e al controllo delle condizioni di navigabilità, all'assegnazione della linea di massimo carico, alla stazzatura delle navi, alla sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare, alla prevenzione ed estinzione degli incendi a bordo, e, in genere, al controllo tecnico sulle costruzioni navali e all'esercizio della navigazione.

Art. 4.

Il Registro Italiano Navale è autorizzato ad effettuare:

1) la visita e la classificazione delle navi e dei galleggianti di qualunque bandiera;

2) l'esame, agli effetti della classificazione predetta, di piani di nuove costruzioni, di trasformazioni o di grandi riparazioni di impianti e sistemazioni varie di bordo;

3) il collaudo di materiali, oggetti ed apparecchi che siano destinati alla costruzione, allestimento ed armamento di navi o galleggianti aspiranti alla classificazione presso il Registro o che si trovino a bordo di navi o galleggianti già classificati presso di esso;

4) la sorveglianza alla costruzione, all'allestimento ed armamento, alle trasformazioni e grandi riparazioni delle navi, dei galleggianti, degli impianti e sistemazioni varie di bordo, di cui ai precedenti nn. 1 e 2;

5) le visite di prima classificazione di navi e galleggianti costruiti senza la sorveglianza del Registro;

6) le visite periodiche ed occasionali alle navi e galleggianti classificati presso il Registro, per la conservazione della classe;

7) le operazioni attinenti alle funzioni di perito tecnico e di collaudatore per quanto concerne le industrie navali o connesse alla attività navale.

Art. 5.

Per la classificazione e per le altre operazioni svolte, il Registro rilascia appositi certificati aventi valore probatorio.

Art. 6.

Previa autorizzazione dei Ministri per la marina mercantile e per gli affari esteri il Registro può:

1) stabilire accordi per scambi e prestazioni con istituti di classificazione stranieri;

2) stabilire accordi con governi stranieri per il riconoscimento delle operazioni effettuate e delle funzioni esplicate;

3) costituire all'estero Comitati di classificazione e intervenire nella loro costituzione.

Previa autorizzazione da parte dei rispettivi governi esteri, il Registro determina, assegna o applica le marche di bordo libero internazionali a navi di bandiera estera.

Art. 7.

Gli organi del Registro sono:

il presidente;
il vice presidente;
il Consiglio di amministrazione;
il Comitato direttivo;
il Comitato tecnico;
il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 8.

Il presidente e il vice presidente sono nominati con deliberazione del Consiglio di amministrazione fra i membri che ad esso appartengono. La relativa deliberazione è approvata dal Ministro per la marina mercantile.

Il presidente e il vice presidente durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Si applica ad essi la disposizione del terzo comma dell'art. 11.

Art. 9.

Il presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto e lo amministra con il concorso del Consiglio di amministrazione e del Comitato direttivo;

b) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato direttivo e può convocare e presiedere quelle del Comitato tecnico;

c) adotta nei casi di assoluta urgenza i provvedimenti che sarebbero di competenza del Comitato direttivo, riferendone alla prima riunione di quest'organo per la ratifica.

Il vice presidente sostituisce il presidente nei casi di sua assenza od impedimento.

Il presidente può delegare al vice presidente determinate funzioni e la firma di determinati atti e provvedimenti.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione è composto dei seguenti membri:

a) il presidente del Consiglio superiore della marina mercantile;

b) il presidente del Comitato superiore della navigazione interna;

c) il direttore generale del naviglio presso il Ministero della marina mercantile;

d) il direttore generale del traffico marittimo presso il Ministero della marina mercantile;

e) il capo dei servizi per la navigazione interna presso l'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

f) il direttore generale delle costruzioni navali e meccaniche presso il Ministero della difesa (Marina);

g) due esperti di particolare rinomanza in materia di marina mercantile, nominati dal Ministro per la marina mercantile;

h) il presidente dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale;

i) il direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

l) il direttore generale dell'Unione italiana di riassicurazione;

m) un rappresentante dell'Associazione nazionale imprese assicuratrici e un rappresentante del Comitato assicuratori marittimi di Genova, nominati dalle rispettive organizzazioni tra persone particolarmente esperte nel campo delle assicurazioni marittime;

n) i rappresentanti delle Camere di commercio di Genova, Venezia e Napoli, nominati dalle rispettive Camere;

o) un rappresentante dei commercianti nominato dalla Confederazione italiana dei commercianti;

p) due costruttori navali nominati dall'Associazione dei costruttori navali;

q) un ingegnere navale e meccanico, in rappresentanza delle industrie navali e meccaniche, nominato dall'ordine degli ingegneri;

r) un ingegnere in rappresentanza delle industrie siderurgiche, nominato dalla Associazione siderurgici (Assider);

s) due rappresentanti degli armatori nominati dalla Confederazione degli armatori italiani, sedente in Roma;

t) due amministratori delegati o direttori di società di navigazione marittima di linea, nominati dalla Confederazione degli armatori italiani;

u) un rappresentante di società di navigazione interna, nominato dalla Federazione nazionale imprese trasporti;

v) un rappresentante della gente di mare, nominato dalla relativa organizzazione.

Art. 11.

Il presidente del Registro è anche presidente del Consiglio di amministrazione.

I membri indicati alle lettere g), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

I membri nominati nel corso del quadriennio, per sopperire a vacanze formatesi nelle varie categorie, rimangono in carica fino al compimento del quadriennio.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce in Roma almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il presidente ritiene di convocarlo.

Il Consiglio di amministrazione deve essere inoltre convocato qualora lo richieda almeno la metà dei suoi membri.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide quando sia presente almeno un terzo dei suoi membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il direttore generale può essere chiamato a partecipare, senza diritto a voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Per la nomina del presidente e del vice presidente prevista dall'art. 8 del presente decreto il Consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal presidente del Consiglio superiore della marina mercantile o, in caso di mancanza o impedimento, dal direttore generale più anziano del Ministero della marina mercantile.

Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione delibera su tutti gli affari concernenti l'Istituto e in particolare:

a) approva i regolamenti tecnici e le relative modificazioni;

b) approva il regolamento dei servizi e il regolamento del personale e le relative modificazioni;

c) approva le tariffe e le relative modificazioni, salvo il disposto dell'art. 24 per quanto concerne le prestazioni effettuate all'Amministrazione statale;

d) approva gli accordi con i governi e con gli Istituti di classificazione stranieri;

e) stabilisce i criteri di massima per le pubblicazioni dell'Istituto;

f) approva il bilancio annuale preventivo e quello consuntivo;

g) provvede alla nomina, in seguito a concorso per titoli, del direttore generale.

Art. 13.

Il Comitato direttivo è composto del presidente del Registro, che lo presiede, del vice presidente, del direttore generale e di tre membri del Consiglio di amministrazione eletti in seno al Consiglio medesimo.

I membri eletti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Si applica ad essi la disposizione del terzo comma dell'art. 11.

Il Comitato direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente ritiene di convocarlo.

Le deliberazioni, valide quando vi abbiano partecipato almeno tre membri del Comitato direttivo, sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 14.

Il Comitato direttivo provvede all'amministrazione ordinaria dell'Istituto; nomina e revoca i funzionari ed impiegati e ai sensi delle disposizioni contenute nel regolamento del personale, sovraintende al buon andamento dei servizi, regolandoli in conformità del presente decreto, dei regolamenti, dei bilanci e dei criteri di massima approvati dal Consiglio di amministrazione; sottopone a quest'ultimo le proposte che ritiene comunque utili all'Istituto; esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Nei casi di necessità e di urgenza il Comitato direttivo adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo ratifica di quest'ultimo nella sua prima riunione.

Art. 15.

Il Comitato tecnico è composto del direttore generale e di sei membri dei quali due nominati dal Ministro per la marina mercantile, uno dal Ministro per i trasporti e tre dal Consiglio di amministrazione, scelti fra persone esperte in materia tecnico-navale.

Il Comitato tecnico elegge fra i suoi membri il proprio presidente.

Il presidente e i membri nominati dai Ministri per la marina mercantile e per i trasporti e dal Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono esser riconfermati. Si applica ad essi la disposizione del terzo comma dell'art. 11.

Il Comitato tecnico è convocato dal proprio presidente quando egli lo ritenga opportuno e quando lo richieda il presidente del Registro, che può, ove lo creda, intervenire alle riunioni e presiederle.

Le deliberazioni, valide quando vi abbiano partecipato almeno quattro membri del Comitato tecnico, sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità prevale quello del presidente.

Il presidente del Registro e il presidente del Comitato tecnico possono disporre che alle adunanze di questo siano di volta in volta aggregati con voto consultivo esperti di speciale competenza per l'esame di determinate questioni.

Art. 16.

Il Comitato tecnico si pronuncia sui progetti di regolamento tecnico e relative modifiche, nonchè su tutte le questioni di carattere tecnico sottoposte al suo esame dal presidente del Registro, dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato direttivo.

Art. 17.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri nominati rispettivamente dal Ministro per la marina mercantile, dal Ministro per il tesoro e dal Consiglio di amministrazione in persona ad esso estranea.

I revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Si applica ad essi la disposizione del terzo comma dell'art. 11.

Art. 18.

Il Collegio dei revisori esercita il controllo contabile e finanziario sulla gestione dell'Istituto.

I revisori possono in ogni tempo, sia collettivamente che singolarmente, esaminare i libri contabili, procedere a verifiche di cassa, e chiedere informazioni al Comitato direttivo. Essi possono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo devono essere comunicati al Collegio dei revisori in tempo utile prima delle riunioni nelle quali i bilanci stessi dovranno essere sottoposti al Consiglio di amministrazione.

Esaminati tali bilanci, il Collegio li trasmette al Comitato direttivo insieme ad una relazione illustrativa diretta al Consiglio di amministrazione.

Art. 19.

Spettano al Ministro per la marina mercantile nei riguardi del Registro i poteri previsti dall'art. 25 del Codice civile.

Lo stesso Ministro inoltre può, in caso di necessità, disporre ispezioni straordinarie per assicurare la buona amministrazione dell'Istituto e la conservazione del suo patrimonio.

Art. 20.

Il patrimonio del Registro è costituito dai beni mobili e immobili di sua proprietà.

Le entrate del Registro sono costituite:

a) dai proventi patrimoniali;

b) dai proventi derivanti dall'attività dell'Istituto;

c) da eventuali altri proventi.

Art. 21.

L'anno finanziario dell'Istituto decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 22.

Il Registro ha sede in Roma. Esso può istituire uffici, agenzie e rappresentanze in quei porti e centri industriali nazionali ed esteri nei quali, per la loro importanza, appaia utile che l'Istituto sia rappresentato. Il regolamento dei servizi stabilirà le specifiche attribuzioni degli organi periferici dell'Istituto.

Art. 23.

Con appositi regolamenti saranno stabiliti:

a) l'ordinamento dei servizi il quale disciplinerà le funzioni dei vari organi dell'Istituto e determinerà le direttive per la sua organizzazione tecnico-amministrativa;

b) l'ordinamento del personale il quale determinerà le norme di assunzione, la consistenza numerica, lo stato giuridico e il trattamento economico l'attività a qualsiasi titolo e di previdenza di tutto il personale, ivi compreso il direttore generale, comunque occorrente per il funzionamento dell'Istituto.

Art. 24.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per i trasporti, per le finanze e per il tesoro, sarà determinato il sistema di retribuzione delle prestazioni effettuate per conto dell'Amministrazione statale e saranno fissate le relative tariffe.

Art. 25.

Lo statuto del Registro, deliberato dal Consiglio di amministrazione, sarà approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile.

Art. 26.

Nulla è innovato nei riguardi degli istituti di classificazione stranieri che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano già la loro attività in Italia.

Art. 27.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e dalla stessa data restano abrogati: la legge 13 giugno 1935, n. 999; il regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1513, convertito nella legge 25 marzo 1937, n. 667; la legge 16 giugno 1938, n. 1018 ed ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nei precedenti articoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — ALDISIO — GULLO — SCOCCIMARRO — BERTONE — FERRARI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 43. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 marzo 1947, n. 341.

Proroga al 31 dicembre 1947 del secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, limitatamente ai soli provvedimenti ed atti amministrativi, adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la difesa, d'intesa con il Ministro per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Il termine previsto dal secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944. n. 249, è prorogato al 31 dicembre 1947, limitatamente ai soli provvedimenti ed atti amministrativi, adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, aventi riferimento a forniture, lavori e prestazioni varie di competenza delle Amministrazioni facenti parte del Ministero della difesa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GASPAROTTO — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 91. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 marzo 1947, n. 342.

Ricostituzione del comune di Bolzano Novarese (Novara).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 19 gennaio 1928, n. 101;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Bolzano Novarese, aggregato con regio decreto 19 gennaio 1928, n. 101, al comune di Gozzano, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Novara, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suindicati.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Bolzano Novarese ed il nuovo organico del comune di Gozzano saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 19 gennaio 1928, numero 101.

Al personale già in servizio presso il comune di Gozzano, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 79. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 marzo 1947, n. 343.

Ricostituzione dei comuni di Buonanotte e Montelapiano (Chieti).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 13 settembre 1928, n. 2228;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Buonanotte e Montelapiano, aggregati con regio decreto 13 settembre 1928, n. 2228, al comune di Villa Santa Maria, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Chieti, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Buonanotte e Montelapiano ed il nuovo organico del comune di Villa Santa Maria saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 13 settembre 1928, n. 2228.

Al personale già in servizio presso il comune di Villa Santa Maria, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 77. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 marzo 1947, n. 344.

Ricostituzione del comune di Santa Giusta (Cagliari).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 29 settembre 1927, n. 1910;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Santa Giusta, aggregato con regio decreto 29 settembre 1927, n. 1910, al comune di Oristano, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto suddetto.

Il Prefetto di Cagliari, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suindicati.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Santa Giusta ed il nuovo organico del comune di Oristano saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 29 settembre 1927, n. 1910.

Al personale già in servizio presso il comune di Oristano, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli già goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 78. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 marzo 1947, n. 345.

Ricostituzione dei comuni di Lequio Tanaro, Bergolo, Scarnafigi, Ruffia, Torre Bormida e Camo (Cuneo).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 26 gennaio 1928, n. 143;
Visto il regio decreto 6 maggio 1928, n. 1187;
Visto il regio decreto 31 maggio 1928, n. 1505;
Visto il regio decreto 26 aprile 1928, n. 1063;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Lequio Tanaro, aggregato in parte a quello di Bene Vagienna e in parte a quello di Piozzo con regio decreto 26 gennaio 1928, n. 143; il comune di Bergolo, aggregato a quello di Cortemilia con regio decreto 6 maggio 1928, n. 1187, e i comuni di Scarnafigi e Ruffia fusi in unico comune denominato Scarnafigi Ruffia con regio decreto 31 maggio 1928, n. 1505; il comune di Torre Bormida, aggregato a quello di Cortemilia con regio decreto 6 maggio 1928, n. 1187; il comune di Camo, aggregato a quello di Santo Stefano Belbo con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1063, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti.

Il Prefetto di Cuneo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Lequio Tanaro, di Bergolo, di Scarnafigi, di Ruffia, di Torre Bormida e di Camo ed i nuovi organici dei comuni di Bene Vagienna, Piozzo, Cortemilia e Santo Stefano Belbo saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso i comuni di Scarnafigi, Ruffia, Bene Vagienna, Piozzo, Cortemilia, Santo Stefano Belbo e che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 76. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 aprile 1947, n. 346.

Modificazione della tariffa dei diritti di borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 27 luglio 1924, n. 1268, col quale venne approvata la tariffa dei diritti di borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze;

Visti i regi decreti 7 giugno 1926, n. 1137, e 29 dicembre 1932, n. 1900, con i quali vennero apportate variazioni alla tariffa predetta;

Vista la deliberazione in data 11 marzo 1947, n. 6, della Camera di commercio predetta, con la quale sono state proposte ulteriori modifiche alla tariffa suddetta;

Visto l'art. 53 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, col quale si stabilisce la forma e l'organo competente per la emanazione dei provvedimenti riguardanti i diritti di borsa;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze e il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

La vigente tariffa dei diritti della Borsa di Firenze, per quanto riguarda il rilascio di tessere d'ingresso ai recinti riservati, viene modificata come segue:

Agenti di cambio:

tessere d'ingresso	L.	500
uso cabina telefonica	»	2.000
per ogni rappresentante alle grida	»	800
per ogni impiegato	»	700
per un primo fattorino	»	400
per un secondo fattorino	»	500

Istituti di credito, banchieri, commissionari:

osservatore alla grida (ed eventuale sostituto) ed uso della cabina telefonica, per gli istituti aventi diritto all'osservatore alle grida	L.	23.000
titolare o procuratore di banche o ditte non aventi diritto all'osservatore alle grida	»	3.000
titolare o procuratore di banche o ditte predetti con uso cabina telefonica	»	10.000
per ogni impiegato	»	2.000
per un primo fattorino	»	1.000
per un secondo fattorino	»	1.500

Nei diritti di cui sopra è compreso l'uso del telefono urbano e interurbano e del riscaldamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1947

DE NICOLA

CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 101. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 aprile 1947, n. 347.

Dichiarazione di monumento nazionale del Palazzo Filomarino in Napoli.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Considerata l'opportunità che il Palazzo Filomarino di Napoli, fondato nel secolo XIV, ricostruito nel XVI arricchito successivamente di nuovi elementi artistici, reso altresì illustre dalla memoria di grandi uomini, da Carlo V a G. B. Vico, e dalla attuale dimora di Benedetto Croce, sia additato e conservato per il suo alto interesse artistico e storico, al rispetto della Nazione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il Palazzo Filomarino in Napoli è dichiarato monumento nazionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1947

DE NICOLA

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 88. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 aprile 1947, n. 348.

Quarta prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1946-47.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, nn. 126, 127 e 130;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1946-47, sono disponibili L. 154.220.000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze e il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 260 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1946-47, è autorizzata una quarta prelevazione di lire 42.500.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa per l'indicato esercizio finanziario:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 43. — Spese per i viaggi dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.	L.	3.000.000

Ministero delle finanze:

Cap. n. 219. — Fondo a disposizione per spese di carattere riservato	»	1.500.000

Ministero della pubblica istruzione:

Cap. n. 187-*bis* (di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica « spese per le antichità e belle arti »). — Assegnazione straordinaria per l'acquisto della biblioteca « Adolfo Venturi ».	»	3.000.000
Cap. n. 192-*quater* (di nuova istituzione). — Sussidi ad associazioni od enti per lo sviluppo della cultura nazionale.	»	35.000.000
Totale	L.	42.500.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 102. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 marzo 1947.

Cessazione dall'incarico del commissario straordinario della Stazione sperimentale di maiscoltura di Bergamo e ricostituzione dell'amministrazione ordinaria.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti i regi decreti 7 marzo 1920, n. 327 e 6 maggio 1920, n. 648, concernenti l'istituzione della Stazione sperimentale di maiscoltura di Bergamo;

Visto il regio decreto 27 giugno 1942, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1942, registro n. 13 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 172, con il quale il dott. Benigno Donadoni venne nominato commissario straordinario della Stazione suddetta;

Ritenuta l'opportunità di ricostituire l'amministrazione ordinaria della Stazione sperimentale di maiscoltura di Bergamo;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Il dott. Benigno Donadoni cessa dall'incarico di commissario straordinario della Stazione sperimentale di maiscoltura di Bergamo, di cui viene ricostituita l'amministrazione ordinaria ai sensi dell'art. 3 del regio decreto 6 maggio 1920, n. 648.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e andrà in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1947

DE NICOLA

SEGNI

(2271)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 maggio 1947.

Nomina del presidente dell'Ente « Fiera di Foggia ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Visto lo statuto dell'Ente « Fiera di Foggia » approvato con regio decreto 6 febbraio 1942, n. 157;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 5, con cui vengono prorogati fino al 31 marzo 1947 i termini per la cessazione delle gestioni straordinarie affidate ai commissari dall'autorità governativa;

Ritenuta la necessità di affidare la ordinaria amministrazione dell'Ente suddetto ad un presidente nominato ai sensi del sopracitato regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio;

Decreta:

Articolo unico.

L'on. Domenico Fioritto è nominato presidente dell'Ente « Fiera di Foggia ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1947

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per l'industria e commercio
MORANDI

(2272)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 maggio 1947.

Nomina del presidente dell'Ente « Fiera delle attività economiche siciliane » in Messina.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Visto lo statuto dell'Ente « Fiera delle attività economiche siciliane » in Messina, approvato con regio decreto 3 gennaio 1939, n. 507;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 5, con cui vengono prorogati fino al 31 marzo 1947 i termini per la cessazione delle gestioni straordinarie affidate ai commissari dall'autorità governativa;

Ritenuta la necessità di affidare la ordinaria amministrazione dell'Ente suddetto ad un presidente nominato ai sensi del sopracitato regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio;

Decreta:

L'avv. Giuseppe Romano è nominato presidente dell'Ente « Fiera delle attività economiche siciliane » in Messina.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1947

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per l'industria e commercio
MORANDI

(2273)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 maggio 1947.

Nomina del presidente dell'Ente « Fiera della pesca » in Ancona.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Visto lo statuto dell'Ente « Fiera della pesca » in Ancona, approvato con regio decreto 30 novembre 1936, n. 2497;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 5, con cui vengono prorogati fino al 31 marzo 1947 i termini per la cessazione delle gestioni straordinarie affidate ai commissari dall'autorità governativa;

Ritenuta la necessità di affidare la ordinaria amministrazione dell'Ente suddetto ad un presidente nominato ai sensi del sopracitato regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio;

Decreta:

L'avv. Enrico Malintoppi è nominato presidente dell'Ente « Fiera della pesca » in Ancona.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1947

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per l'industria e commercio
MORANDI

(2274)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1946.

Dichiarazione di inefficacia del provvedimento 26 maggio 1944 col quale venne accordato un nulla osta in via di massima all'impresa Fratelli Ferrarini da Concordia (Modena) per la cessione all'impresa Fratelli Lazzi di Pistoia di tutte le autolinee di cui essa era concessionaria.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Ritenuto che con lettera 3 settembre 1941, n. 13678/13808, diretta all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile di Bologna, questo Ministero, non accogliendo la domanda presentata dall'impresa Ferrarini e Castelli per la cessione di tutte le autolinee ad essa appartenenti in favore dell'impresa Fratelli Lazzi, dispose che gli autoservizi concessi all'impresa Ferrarini e Castelli dovevano continuare ad essere esercitati rispettivamente e in modo esclusivo dalle imprese anzidette; e che ove fosse stata accertata intromissione nelle gestioni da parte di altre ditte ovvero fossero state riscontrate trasformazioni delle ditte, non approvate dall'Amministrazione, questo Ministero avrebbe adottato i conseguenti provvedimenti di decadenza delle concessioni stesse;

Ritenuto che successivamente l'impresa Ferrarini, con l'evidente scopo di eludere il diniego opposto da questo Ministero a una qualsiasi forma di intromissione nella gestione dei servizi da parte dell'impresa Lazzi, nominò suoi procuratori generali per l'esercizio delle linee medesime i fratelli Iacopo e Ferruccio Lazzi, titolari di quest'ultima, e che questo Ministero con lettera 6 aprile 1943, n. 4154/4407, diretta all'Ispettorato compartimentale di Bologna riconfermò il precedente disposto, non riconoscendo l'atto di procura intervenuto tra le parti, e comunicando all'impresa Ferrarini l'obbligo di revocare in un termine perentorio la procura medesima e di riassumere in proprio la gestione, ed invitando altresì l'Ispettorato di Bologna a rifiutare di ricevere la corrispondenza firmata da persona estranea alla gestione;

Ritenuto che il rifiuto opposto da questo Ministero di consentire qualsiasi forma di partecipazione della impresa Lazzi all'esercizio delle linee appartenenti all'impresa Ferrarini era determinata dalla necessità, in caso di cessazione delle linee Ferrarini, di riorganizzare e armonizzare i servizi secondo criteri meglio rispondenti alle effettive esigenze del traffico;

Ritenuto che con lettera 26 maggio 1944, n. 1925/9075, il Ministero delle comunicazioni del sedicente governo della repubblica sociale italiana, in palese contraddizione con la precedente condotta mantenuta ininterrottamente da questa Amministrazione, accordava invece all'impresa Ferrarini un nulla osta in via di massima per la cessione all'impresa Fratelli Lazzi, riservandosi di approvare in seguito la cessione stessa; provvedimento che peraltro non ha avuto attuazione;

Ravvisata la necessità di confermare i criteri sopra indicati circa la inopportunità di consentire la cessione di che trattasi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Decreta:

E' dichiarato inefficace il provvedimento 26 maggio 1944, n. 1925/9075, del Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, serv. 3° - del sedicente governo della repubblica sociale italiana, mediante il quale venne accordato un nulla osta in via di massima all'impresa Fratelli Ferrarini da Concordia (Modena) per la cessione all'impresa Fratelli Lazzi di Pistoia di tutte le autolinee di cui essa era concessionaria.

Roma, addì 23 dicembre 1946

Il Ministro: FERRARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1947
Registro Bilancio trasporti n. 4, foglio n. 94. — CASABURI

(2278)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1947.

Approvazione dello stato di previsione delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1947 al 30 giugno 1948.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, che istituisce la Cassa delle ammende e stabilisce che il bilancio di previsione della Cassa medesima è approvato dal Ministero di grazia e giustizia, di concerto con quello delle finanze;

Decreta:

E' approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1947 al 30 giugno 1948, in conformità delle tabelle unite al presente decreto e con le seguenti risultanze:

Entrate previste . . .	L.	2.020.000
Spese previste . . .	»	2.020.000

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti e pubblicato in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 7 marzo 1947

Il Guardasigilli
Ministro per la grazia e giustizia
GULLO

Il Ministro per le finanze e il tesoro
CAMPILLI

STATO DI PREVISIONE

dell'entrata e della spesa della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1947 al 30 giugno 1948

Numero	ARTICOLI — Denominazione	Somma
		Lire
	PARTE I. — ENTRATA	
	TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	
1	Multe per rigetto di ricorsi in Cassazione	650.000
2	Versamenti per grazia	60.000
3	Sanzioni pecuniarie disciplinari diverse	30.000
4	Fondi dei detenuti evasi o defunti	70.000
5	Ricavo dalle vendite dei corpi di reato	80.000
6	Introiti per incameramento di cauzioni o di altre somme in deposito	30.000
7	Interessi sulle somme in deposito in conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti e sui capitali investiti in rendita pubblica	100.000
	Totale delle entrate ordinarie	1.020.000
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	
8	Entrate straordinarie diverse	*per memoria*
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
9	Prelevamento dagli avanzi dei precedenti esercizi e dalle somme in deposito per acquisto di rendita pubblica	*per memoria*
	Totale delle entrate straordinarie	—
	Partite che si compensano con la spesa	
10	Somme provenienti da depositi provvisori (cauzioni per libertà provvisoria, ecc.)	1.000.000
	RIASSUNTO DELL'ENTRATA	
	TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	1.020.000
	Totale del titolo I	1.020.000
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	—
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	—
	Totale del titolo II	—
	Totale delle entrate ordinarie e straordinarie	1.020.000
	Partite che si compensano con la spesa	1.000.000
	Totale generale	2.020.000

Numero	ARTICOLI — Denominazione	Somma
	PARTE II. — SPESA	
	TITOLO I. — SPESE ORDINARIE	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
1	Assegnazioni ai Consigli di patronato	850.000
2	Spese per la pubblicazione di sentenze	15.000
3	Spese di ufficio, stampati e cancelleria	30.000
4	Restituzione di somme introitate per vendita di corpi di reato	30.000
5	Spese casuali	5.000
6	Fondo di riserva per spese impreviste	90.000
	Totale delle spese ordinarie	1.020.000
	TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
7	Spese straordinarie diverse	*per memoria*
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
8	Acquisto di titoli di rendita pubblica	*per memoria*
	Totale delle spese straordinarie	—
	Partite che si compensano con l'entrata	
9	Restituzione e incameramento di depositi	1.000.000
	RIASSUNTO DELLA SPESA	
	TITOLO I. — SPESE ORDINARIE	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	1.020.000
	Totale del titolo I	1.020.000
	TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	—
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	—
	Totale del titolo II	—
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	1.020.000
	Partite che si compensano con l'entrata	1.000.000
	Totale generale delle spese	2.020.000
	RIEPILOGO	
	Entrate	2.020.000
	Spese	2.020.000
	Differenza	—

(2185)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1947.

Sostituzione di un componente supplente della Commissione per gli esami per la professione di procuratore presso la Corte di appello di Torino.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 13 dicembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 20 successivo, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Torino;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del prof. Monaco Riccardo dell'Università degli studi di detta città nella carica di componente supplente della predetta Commissione, in quanto egli è stato messo temporaneamente a disposizione del Ministero degli affari esteri, giusta comunicazione fatta a questo Ministero dal rettore;

Decreta:

Il prof. Romano Silvio, ordinario di istituzioni di diritto romano dell'Università degli studi di Torino, è nominato componente supplente della Commissione per gli esami per la professione di procuratore presso la Corte d'appello di detta città, in sostituzione del prof. Monaco Riccardo.

Roma, addì 18 aprile 1947

Il Ministro: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1947
Registro Giustizia n. 9, foglio n. 277. — OLIVA

(2279)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1947.

Revoca del decreto 11 marzo 1945 di sottoposizione a sindacato della S. A. Vogel, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 11 marzo 1945, col quale, in applicazione dell'art. 1 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sindacato la S. A. Vogel W., con sede in Milano, via Sansovino n. 8;

Ritenuto che a seguito di ulteriori indagini eseguite è risultato che nella suindicata azienda non esistono interessi di persone di nazionalità tedesca e quindi occorre revocare il provvedimento di sindacato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' revocato il decreto 11 marzo 1945, col quale è stata sottoposta a sindacato la S. A. Vogel W., con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 aprile 1947

Il Ministro: CAMPILLI

(2182)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1947.

Revoca del decreto 13 marzo 1946, col quale è stata sottoposta a sindacato la Società per azioni « Acciai Marathon », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale in data 13 marzo 1946, col quale, in applicazione dell'art. 1 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sindacato la Società per azioni « Acciai Marathon », con sede in Milano, e nominato sindacatore il dott. Levi Giulio;

Ritenuto che, in base a nuovi elementi emersi è risultato che nella nominata società non esistono più interessi di persone di nazionalità della Germania e che si rende quindi opportuno procedere alla revoca del citato provvedimento;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale in data 13 marzo 1946, con il quale è stata sottoposta a sindacato la Società per azioni « Acciai Marathon », con sede in Milano, e nominato sindacatore il dott. Levi Giulio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1947

Il Ministro: CAMPILLI

(2245)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1947.

Revoca del decreto 11 novembre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta « Idromeccanica italiana » di Bähr Gerardo, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 11 novembre 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la ditta « Idromeccanica italiana » di Bähr Gerardo, con sede in Milano;

Ritenuto che il titolare della suindicata azienda, signor Bähr Gerardo, ha conseguita la cittadinanza italiana e quindi occorre revocare il sequestro;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' revocato il decreto 11 novembre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta « Idromeccanica italiana » di Bähr Gerardo, con sede in Milano, via Donatello n. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1947

Il Ministro: CAMPILLI

(2246)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1947.

Divieto alla ditta « S.I.L.C.A. » di Girolamo Pittaluga, con sede in Genova San Quirico, di allestire un nuovo impianto industriale

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali;

Viste le denuncie della ditta « S.I.L.C.A. » - Stabilimento Italiano Lavorazione Caramelle e Affini - di Girolamo Pittaluga, con sede in Genova San Quirico, con le quali ha reso noto di aver trasferito il proprio stabilimento dolciario da Genova, via Ruspoli, a Genova San Quirico, ampliandolo con nuovi reparti di lavorazione e che intende attivare un nuovo impianto per la estrazione di zucchero greggio dai residuati di zuccherifici nel predetto stabilimento;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata la attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo ed alla disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « S.I.L.C.A. » di Girolamo Pittaluga, con sede in Genova San Quirico, è vietato attivare i nuovi reparti di lavorazione allestiti presso il proprio stabilimento dolciario di Genova San Quirico ed installare un nuovo impianto per l'estrazione di zucchero greggio dai residuati di zuccherifici.

Roma, addì 14 maggio 1947

Il Ministro: MORANDI

(2288)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1947.

Divieto alla ditta Pagliarini Enrico, con sede in Romano di Lombardia (Bergamo), di allestire un nuovo impianto industriale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali;

Viste le denuncie della ditta Pagliarini Enrico, con sede in Romano di Lombardia (Bergamo), con le quali ha reso noto l'ampliamento dei propri impianti dolciari in Romano di Lombardia;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata la attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo ed alla disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta Pagliarini Enrico, con sede in Romano di Lombardia (Bergamo), è vietata l'attivazione di macchinario vario costituente l'ampliamento dei propri impianti dolciari, in Romano di Lombardia.

Roma, addì 14 maggio 1947

Il Ministro: MORANDI

(2287)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1947.

Divieto alla società « Fratelli Radici & C. », con sede in Bergamo, di allestire un nuovo impianto industriale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali;

Vista la denuncia della società « Fratelli Radici & C. », con sede in Bergamo, con la quale ha reso noto che intende allestire in Monselice (Padova) un nuovo cementificio;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata la attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo ed alla disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla società « Fratelli Radici & C. », con sede in Bergamo, è vietato allestire in Monselice (Padova), un nuovo cementificio.

Roma, addì 14 maggio 1947

(2285) *Il Ministro*: MORANDI

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1947.

Divieto alla ditta « Fonderia Casari », con sede in Bergamo, di allestire un nuovo impianto industriale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Vista la denuncia inoltrata dalla ditta « Fonderia Casari », con sede in Bergamo, con la quale ha reso noto che intende attivare, in Bergamo, una nuova fonderia di ghisa;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata la attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo ed alla disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « Fonderia Casari », con sede in Bergamo, è vietato attivare, in Bergamo, una nuova fonderia di ghisa.

Roma, addì 14 maggio 1947

(2290) *Il Ministro*: MORANDI

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1947.

Divieto alla ditta Sgura Angelo fu Oronzo, con sede in Ostuni (Brindisi), di allestire un nuovo impianto industriale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Viste le denuncie inoltrate dalla ditta Sgura Angelo fu Oronzo, con sede in Ostuni (Brindisi) con le quali ha reso noto che intende attivare in Ostuni, un pastificio;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo ed alla disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta Sgura Angelo fu Oronzo, con sede in Ostuni (Brindisi), è vietato attivare in Ostuni, un pastificio.

Roma, addì 14 maggio 1947

(2291) *Il Ministro*: MORANDI

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1947.

Divieto alla ditta Veneziano Domenico fu Luigi, con sede in Pagani (Salerno), di allestire un nuovo impianto industriale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali;

Vista la denuncia della ditta Veneziano Domenico fu Luigi, con sede in Pagani (Salerno), con la quale ha reso noto che intende ampliare la propria fabbrica per conserve alimentari in Pagani, con l'installazione di un impianto per la fabbricazione delle marmellate;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata la attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo ed alla disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta Veneziano Domenico fu Luigi, con sede in Pagani (Salerno), è vietato ampliare la propria fabbrica per conserve alimentari in Pagani, con l'installazione di un impianto per la fabbricazione di marmellate.

Roma, addì 14 maggio 1947

(2286) *Il Ministro*: MORANDI

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1947.

Divieto alla ditta « Società Dauna agricola industriale oli », con sede in Cerignola (Foggia), di allestire un nuovo impianto industriale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali;

Vista la denuncia della ditta « Dauna agricola industriale oli », con sede in Cerignola (Foggia), con la quale ha reso noto che intende allestire, in Cerignola, un impianto per estrazione oli dalle sanse e dai semi oleosi e successiva raffinazione;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata la attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « Società Dauna agricola industriale oli », con sede in Cerignola (Foggia), è vietato attivare, in Cerignola, un impianto per l'estrazione di oli dalle sanse e loro raffinazione.

Roma, addì 14 maggio 1947

(2289) *Il Ministro*: MORANDI

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1947.

Divieto alla ditta Di Maso Luigi, con sede in Apricena (Foggia), di allestire un nuovo impianto industriale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Viste le denuncie inoltrate dalla ditta Di Maso Luigi, con sede in Apricena (Foggia), con le quali rende noto che intende attivare in Apricena un nuovo pastificio;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata la attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo ed alla disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta Di Maso Luigi, con sede in Apricena (Foggia), è vietato attivare in Apricena un nuovo pastificio.

Roma, addì 14 maggio 1947

(2292) *Il Ministro*: MORANDI

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1947.

Divieto alla ditta « Cooperativa bieticultori asolani », con sede in Asola (Mantova), di allestire un nuovo impianto industriale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali;

Vista la denuncia della ditta « Cooperativa bieticultori asolani », con sede in Asola (Mantova), con la quale ha reso noto che intende allestire, in Asola, un complesso di impianti per la lavorazione delle bietole al fine di ricavare mangimi concentrati e zucchero;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata la attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « Cooperativa bieticultori asolani », con sede in Asola (Mantova), è vietato allestire, in Asola, un complesso di impianti per la lavorazione delle bietole al fine di ricavare mangimi concentrati e zucchero.

Roma, addì 14 maggio 1947

(2293) *Il Ministro*: MORANDI

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1947.

Divieto alla Società anonima cooperativa Latterie Agricole Riunite Cremonesi « L.A.R.C. », con sede in Cremona, di allestire un nuovo impianto industriale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali;

Viste le denuncie della Società anonima cooperativa Latterie Agricole Riunite Cremonesi « L.A.R.C. », con sede in Cremona, con le quali rende noto che intende allestiste, in comune di Sospiro, uno stabilimento per accentrarvi la lavorazione del latte attualmente effettuata in quattro caseifici e un burrificio viciniori e per estendere la propria attività alla fabbricazione di latte in polvere, evaporato, condensato e zuccherato, ecc.;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata la attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla Società anonima cooperativa Latterie Agricole Riunite Cremonesi « L.A.R.C. », con sede in Cremona, è vietato estendere la propria attività alla fabbricazione di latte in polvere, latte evaporato, latte condensato zuccherato, ecc.

Roma, addì 14 maggio 1947

Il Ministro: MORANDI

(2294)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1947.

Divieto alla ditta « I.C.A.B. » Industria Conserve Alimentari Borgo d'Ale, con sede in Borgo d'Ale (Vercelli), di allestire un nuovo impianto industriale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali;

Vista la denuncia della ditta « I.C.A.B » Industria Conserve Alimentari Borgo d'Ale, con sede in Borgo d'Ale (Vercelli), con la quale ha reso noto che intende ivi allestire un impianto per la produzione di marmellate ed affini;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata la attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo ed alla disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « I.C.A.B. » Industria Conserve Alimentari Borgo d'Ale, con sede in Borgo d'Ale (Vercelli), è vietato allestire ivi un impianto per la produzione di marmellate ed affini.

Roma, addì 14 maggio 1947

Il Ministro: MORANDI

(2295)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1947.

Revoca del divieto fatto alla Società « Olea Romana dei Fratelli Corcos & C. », con sede in Roma, di allestire un nuovo impianto industriale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali;

Visto il decreto Ministeriale 22 gennaio 1947, con il quale alla Società « Olea Romana dei Fratelli Corcos & C. », con sede in Roma, è stato vietato ampliare il proprio stabilimento in Roma, per la produzione di olio di seme mediante l'installazione di quattro presse e di un estrattore con solvente benzina;

Vista l'istanza della ditta, in data 29 gennaio 1947, intesa ad ottenere un riesame della propria iniziativa industriale;

Considerate le nuove circostanze emerse;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 22 gennaio 1947, che vieta alla Società « Olea Romana dei Fratelli Corcos & C., con sede in Roma, di ampliare il proprio stabilimento in Roma, per la produzione di olio di seme mediante l'installazione di quattro presse e di un estrattore, con solvente benzina.

Roma, addì 14 maggio 1947

Il Ministro: MORANDI

(2299)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1947.

Revoca del divieto fatto alla ditta Industrie Chimiche Meridionali S. A. « I.C.M.E.S.A. », con sede in Milano, di allestire un nuovo impianto industriale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali;

Visto il decreto Ministeriale 12 agosto 1946, con il quale alla ditta Industrie Chimiche Meridionali S. A. « I.C.M.E.S.A. », con sede in Milano, è stato vietato di trasferire a Meda (Milano) varie attrezzature chimiche recuperabili dallo stabilimento di Napoli;

Vista l'istanza della ditta, in data 3 ottobre 1946, intesa ad ottenere un riesame della propria iniziativa industriale;

Considerate le nuove circostanze emerse;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 12 agosto 1946, che vieta alla ditta Industrie Chimiche Meridionali S. A. « I.C.M.E.S.A. », con sede in Milano, di trasferire a Meda (Milano) varie attrezzature chimiche recuperabili dallo stabilimento di Napoli.

Roma, addì 14 maggio 1947

Il Ministro: MORANDI

(2297)

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA TEDESCA

Articolo 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 217, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926

Num. d'ord. redaz.	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome, nome e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Cognome ripristinato	Familiari a cui è esteso il cognome
1273	24-2-1947	1986 Gab.	Bolzano	Alnei Pietro fu Pietro	29-11-1894 - Marebbe	Erlacher	—
1274	Id.	1987 Gab.	Id.	Aiarei Andrea fu Giuseppe (defunto)	28- 1-1871 - Marebbe	Agreiter	Antonio, figlio, con la moglie Erlacher Sabina e Gerolamo, loro figlio
1275	Id.	1988 Gab.	Id.	Cantoni Roberto di Pietro	9-11-1894 - Marebbe	Winkler	Craffonara Angela, moglie; Fiorino, Enrico, Amalia, Luigi, Angelo, Carolina e Ulterico, figli
1276	Id.	1989 Gab.	Id.	Costalunga Luigi fu Giovanni	15-12-1895 - Marebbe	Castlunger	Ellecosta Tecla, moglie
1277	25-2-1947	2258 Gab.	Id.	Franchi Mattia fu Giovanni	27- 5-1885 - Foiana	Frei	Aufderklamm Anna, moglie; Anna, figlia
1278	10-2-1947	14838 Gab.	Id.	Torinesi Orsola	21-11-1887 - Laces	Gerst	—
1279	24-2-1947	1836 Gab.	Id.	Dallavia Giacomo fu Giacomo (defunto)	25- 7-1880 - Marebbe	Gasser	Castlunger Maria, moglie; Angelina, Isidoro, Angelo, Giacomo, Emma e Giovanni Canzio, figli
1304	8-2-1947	15733 Gab.	Id.	Collini Rosa fu Giacomo	19-10-1882 - Lana	Pichler	Anna, Guglielmina e Marta, figlie; Elia Bruno, figlio di Anna
1475	5-3-1947	2054 Gab.	Id.	Masoni Antonio fu Pietro	11- 6-1894 - Lappago	Oberhuber	Gasteiger Anna, moglie; Giuseppe, Antonio, Maria, Giovanna, Albino, Frida, Stefania ed Armina, figli
1476	Id.	1993 Gab.	Id.	Pezzei Giuseppe fu Giacomo	12- 5-1891 - Marebbe	Pitscheider	Pezzei Rosina, moglie; Ida-Maria, Francesco, Anna, Antonio Giacomo, Albino, Bruno, Augusto ed Enrico Oscar, figli
1477	Id.	1992 Gab.	Id.	Peraforada Giuseppe fu Giuseppe (defunto)	3- 4-1881 - Marebbe	Palfrader	Peraforada Cecilia nata Rindler, moglie; Paolo, Maria, Angela ed Anna Maria, figli
1478	Id.	2194 Gab.	Id.	Dallepiatte Silvia, minore, a richiesta della madre Sartori Anna, vedova Dallepiatte	—	Plottegger	—
1479	Id.	1995 Gab.	Id.	Vallazza Giovanni fu Rosa	4- 5-1891 - Marebbe	Flatscher	Ellemunter Vittoria, moglie; Maria Rosina e Francesco Antonio, figli
1480	Id.	2385 Gab.	Id.	Peraforada Giovanni fu Giuseppe	2- 1-1904 - Marebbe	Palfrader	Rindler Cecilia, moglie; Giuseppe, Giovanni ed Albina, figli
1481	Id.	2391 Gab.	Id.	Troi Giuseppe fu Giuseppe	10- 5-1900 - Sarentino	Troier	Wiedenhofer Anna, moglie; Giuseppe, Luigi, Francesco, Pietro, Antonio, Floriano, Giovanni, Goffredo, Alberto, Marianna, Notburga e Giacomo, figli
1575	20-3-1947	2379 Gab.	Id.	Canazei Luigi di Maria	9-11-1905 - Marebbe	Kanetscheider	Alnei Veneranda, moglie; Erlinda ed Erta, figlie
1720	25-3-1947	17908 Gab.	Id.	Messeri Caterina	31- 1-1899 - Vipiteno	Messner	Bruno, figlio
—	Id.	Id.	Id.	Messeri Gualtiero e Maria figli di Messeri Caterina e del fu Volgger Luigi	—	Volgger	—

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Testa Candido avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 145 decisioni N. 119/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 14 del mese di aprile, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei sigg.: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Testa Candido fu Felice, nato a Ciccagna il 3 ottobre 1900, residente in Genova, via Casaregis n. 26, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(Omissis).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Testa Candido contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A. pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 14 aprile 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(2116)

Esito del ricorso presentato da Bonati Alfredo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 147 decisioni N. 84/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 16 del mese di aprile, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei sigg.: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Bonati Alfredo fu Vittorio, nato a La Spezia il 2 marzo 1890, domiciliato in Genova, via Nino Bixio n. 6, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(Omissis).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Bonati Alfredo contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A. pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 16 aprile 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(2117)

Esito del ricorso presentato da De Feo Domenico avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 146 decisioni. N. 177/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 15 del mese di aprile, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dottor Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame in ricorso presentato dal sig. De Feo Domenico fu Francesco Paolo, nato a Fornelli (Salerno) il 30 settembre 1914, domiciliato in Roma, viale Eritrea n. 34, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(Omissis).

. . ., per non avere il De Feo svolto attività politica informativa nell'interesse del regime fascista.

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da De Feo Domenico e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 15 aprile 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(2189)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

176ª Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia « Torino-Cuneo »

Si notifica che il giorno 14 giugno 1947, alle ore 9, in Roma, via Goito n. 1, presso la Direzione generale del debito pubblico, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 176ª estrazione delle obbligazioni emesse per la ferrovia « Torino-Cuneo » (2ª emissione), passate a carico dello Stato in virtù del regio decreto 23 dicembre 1859, n. 3821.

In occasione di detta estrazione verrà anche eseguito l'abbruciamento delle obbligazioni sorteggiate nelle precedenti estrazioni e presentate per il rimborso a tutto questo semestre.

La quantità delle obbligazioni da estrarre è indicata nel piano di ammortamento, riportato a tergo dei titoli.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1947

(2317) *Il direttore generale*: CONTI

155ª Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia « Vigevano-Milano »

Si notifica che il giorno 16 giugno 1947, alle ore 9, in Roma, via Goito n. 1, presso la Direzione generale del debito pubblico, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 155ª estrazione delle obbligazioni emesse per la ferrovia « Vigevano-Milano », assunte dallo Stato in base alla convenzione 25 luglio 1917, approvata con decreto 28 settembre 1917, n. 1804.

Le serie delle obbligazioni da estrarsi sono indicate nel piano di ammortamento, riportato a tergo dei titoli.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1947

(2316) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 15.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Red. 3,50 % (1934)	479213	560 —	Fertitta Salvatrice di Salvatore moglie di Piazza Vincenzo, dom. a Cefalù (Palermo), con usufrutto a Fertitta *Giuseppa* fu Francesco moglie di Fertitta Salvatore, dom. a Cefalù (Palermo).	Come contro, con usufrutto a Fertitta *Maria Giuseppa*, ecc., come contro.
Id.	479019	560 —	Fertitta Maria di Salvatore moglie di Serio Carmelo, dom. a Cefalù (Palermo), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Rend. 5 %	177162	1.050 —	Fertitta Maria, ecc., come sopra, con usufrutto a Fertitta *Giuseppa* fu Francesco, dom. a Cefalù (Palermo).	Come sopra, con usufrutto a Fertitta *Maria Giuseppa*, ecc., come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	277707	700 —	D'Urso Maria fu Francesco Paolo moglie di *Pacifico* Cerracchio di Giuseppe, dom. in Napoli, vincolata.	D'Urso Maria fu Francesco Paolo moglie di *Angelo Pacifico* Cerracchio, ecc., come contro.
Id.	277708	245 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	319653	56 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	376161	87,50	Previdoli *Rosa* fu Giuseppe Antonio, nubile, dom. in Cisore (Novara).	Previdoli *Rosalia Appolonia* fu Giuseppe Antonio, ecc., come contro.
Id.	785023	444,50	Borneo *Maria Concetta* di Giovanni, moglie di Travascio Vincenzo, dom. a Castronuovo S. Andrea (Potenza), vincolata.	Borneo *Concetta Maria*, ecc., come contro.
P. Red. 3,50 % (1934)	51967	56 —	Camici Andrea di *Giuseppe*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Meleto Cavriglia (Arezzo), vincolata.	Camici Andrea di *Annibale*, minore, ecc., come contro.
Id.	294208	304,50	Terzi *Agostino* fu Cristoforo, minore sotto la patria potestà della madre Glisoni Elisabetta ved. Terzi.	Terzi *Agostina*, ecc., come contro.
Id.	202913	52,50	Ricci *Luigina* di Carlo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Sale (Alessandria).	Ricci *Agostina Luigia* di Carlo, ecc., come contro.
Id.	202914	17,50	Ricci *Luigina*, ecc., come sopra, con usufrutto a Ricci Carlo fu Massimo, dom. a Sale (Alessandria).	Come sopra, con usufrutto a Ricci Carlo, ecc., come contro.
Id.	127013	350 —	*Aimone Antonio* fu Costantino, dom. in Vallemosso (Novara).	*Aimone-Gibello Giacomo Costantino Antonio*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	638057	350 —	Come sopra.	Come sopra.
P. Red. 3,50 % (1934)	303825	567 —	Merrola *Rosa* fu Giuseppe, moglie di Paca Giovanni, dom. a Grumo Nevano (Napoli).	Merrola *Angela Rosa*, ecc., come contro.
Id.	522790	1.207,50	Valsecchi *Ida* fu Giovanni ved. di Caselli Filippo, dom. a Roma, con usufrutto a Mastelloni Anna fu Luigi.	Valsecchi *Adele Italia Ida* fu Giovanni, ecc., come contro.
Id.	496269	350 —	*Carena Gaetano* di Enzo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Cremona.	*Carrera Gaetano Attilio* di Enzo, ecc., come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. N. 4 % (1943 Serie C)	429	Cap. nom. 100.000 —	Picard *Lita* fu Pietro moglie di Colli di Felizzano Vittorio, vincolata.	Picard *Angela Francesca* fu Pietro, ecc., come contro.
Id.	430	100.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	431	100.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	467	100.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	468	100.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	469	100.000 —	Come sopra.	Come sopra.
P. Red. 3,50 % (1934)	224673	225.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	118499	91 —	Mosco Ofelia di Francesco, moglie di Palmentola Domenico, dom. in Roma, con usufrutto a Consiglio *Concetta* fu Gregorio vedova, dom. a Gallipoli.	Come contro, con usufrutto a Consiglio *Maria Concetta*, ecc., come contro.
Id.	118501	91 —	Mosco Adelaide di Francesco, nubile, dom. a Gallipoli (Lecce), con usufrutto come sopra.	Mosco Adelaide, ecc., come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	118503	91 —	Mosco Natalia di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Gallipoli (Lecce), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	118510	91 —	Mosco Emilia di Francesco moglie di Colucci Vittorio, dom. in Afragola (Napoli), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Rend. 5 %	56920	15.070 —	*Pugliesi-Levi* Eleonora di Clemente, moglie di Debenedetti Giacomo fu Gabriele, vincolata.	*Pugliese-Levi* Eleonora, ecc., come contro.
B. T. Nov. 5 % (1944 Serie speciale)	1345	Cap. nom. 47.500 —	Sardo Salvatore di *Gastone*, dom. in Roma.	Sardo Salvatore di *Gandolfo*, dom. in Roma.
B. T. Nov. 5 % (1949 Serie E)	718	Cap. nom. 34.500 —	Bonfiglio Alberto fu Stefano, minore sotto la patria potestà della madre Polito *Anita* fu *Bonfiglio*, dom. in Savona, con usufrutto a Polito *Anita* fu *Bonfiglio*.	Bonfiglio Alberto fu Stefano, minore sotto la patria potestà della madre Polito *Annita* fu *Ulisse*, dom. in Savona, con usufrutto a Polito *Annita* fu *Ulisse vedova Bonfiglio*.
B. T. Nov. 5 % (1949 Serie O)	349	21.500 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. Nov. 5 % (1949 Serie M)	356	12.500 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. Nov. 5 % (1951 Serie 50)	255	Cap. nom. 27.000 —	Personè *Carolina* di Federico, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Nardò (Lecce).	Personè *Maria Carolina* di Federico, ecc., come contro.
B. T. Nov. 5 % (1951 Serie 46)	263	Cap. nom. 4.000 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. Nov. 5 % (1951 Serie 62)	424	3.500 —	Colombo *Mario* fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Grignoli Antonia fu Giacomo ved. Colombo, dom. in Oleggio.	Colombo *Margherita* fu Carlo, minore, ecc., come contro.
Id.	427	1.500 —	Come sopra, con usufrutto a Grignoli Antonia fu Giacomo ved. Colombo, dom. in Oleggio.	Come sopra, con usufrutto, come contro.
P. Red. 3,50 % (1934)	430312	1.400 —	Ospedale maggiore di Milano, con usufrutto a Castoldi *Carla* di Giuseppe, dom. a Milano.	Come contro, con usufrutto a Castoldi *Carolina Carla* di Giuseppe, dom. a Milano.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	306781	70 —	Mezzana *Nicolò* fu Cesare, dom. a Savona (Genova).	Mezzana *Francesco Nicolò* fu Cesare, ecc., come contro.
Id.	242541	70 —	Mezzana *Niccolò* fu Cesare, ecc., come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	116351	135 —	Tedeschi Rosanna e Dora di *Giovanni Battista*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano, con usufrutto a Tedeschi *Giovanni Battista* fu Pietro, domiciliato a Milano.	Tedeschi Rosanna e Dora di *Pietro Giovanni Battista*, ecc., come contro, con usufrutto a Tedeschi *Pietro Giovanni Battista* fu Pietro, dom. a Milano.
Id.	169748	640 —	Briatore *Teresa* fu Felice moglie di Capello Giovanni, dom. in Torino, vincolata.	Briatore *Maria Teresa*, ecc., come contro.
P. Red. 3,50 % (1934)	228235	507,50	Mignini Giulia e *Nazzareno* di Luigi, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Cupra Marittima (Ascoli Piceno).	Mignini Giulia e *Nazzarena*, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale del 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 10 maggio 1947.

Il direttore generale: CONTI

(2239)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 19 maggio 1947 - N. 101

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	77,80
Id. 3,50 % 1902	76,80
Id. 3 % lordo	65,50
Id. 5 % 1935	88,275
Redimibile 3,50 % 1934	73,025
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,475
Id. 5 % 1936	88,175
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,60
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	95,975
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	94,125
Id. 5 % (15 settembre 1950)	93,875
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	93,35
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	93,90
Id. 5 % (15 aprile 1951)	93,80
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,35
Id. 5 % convertiti 1951	93,70

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nell'elenco n. 17 per smarrimento di certificati di rendite nominative di cui fu eseguita la prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 19 luglio 1946, la seconda nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 19 settembre 1946 e la terza nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 20 novembre 1946, i numeri di iscrizione del Prestito redimibile 3,50 % (1934) n. 106871 e numero 415269 intestati, rispettivamente, a Carrelli Maria fu Francesco e a Passante Spaccapietra Fausta fu Alfonso, debbono intendersi rettificati in *206871* e *413269*.

Parimenti nell'elenco n. 12 per smarrimento di certificati di rendite nominative di cui fu eseguita la prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 18 dicembre 1946, la seconda nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 1947 e la terza nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1947, il numero di iscrizione del Prestito redimibile 3,50 % (1934) n. 413967 intestato a Passante Spaccapietra Luisa fu Alfredo deve intendersi rettificato in *413267*.

(2306)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di smarrimento di mandato

Ai sensi dell'art. 675 delle istruzioni generali sul servizio del Tesoro, si comunica lo smarrimento del mandato n. 742 di L. 53.920 a favore dell'Orfanotrofio agricolo Vigna Pia di Roma, emesso in data 10 aprile 1946 sul cap. 30 del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio 1945-46.

Si dichiara che, trascorso il termine di un mese dalla data di pubblicazione si provvederà, a seguito di decreto della Direzione generale del tesoro, al rilascio di un duplicato del titolo in parola. Nel contempo si dichiara la nullità del titolo nei confronti dei terzi.

(2307)

CONCORSI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami a settantasei posti di ispettore aggiunto di 3ª classe (grado 11°, gruppo B) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 886, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312;

Visto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 343;

Vista la legge 29 giugno 1940, n. 739;

Vista la nota n. 86694-12106-2.19-1-1-3-1 del 23 dicembre 1946, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a bandire un concorso per esami a settantasei posti di ispettore aggiunto (grado 11°, gruppo *B*) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a settantasei posti di ispettore aggiunto di 3ª classe (grado 11°, gruppo *B*) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

A dodici dei posti suddetti potranno concorrere coloro che, in possesso degli altri requisiti, siano muniti del diploma di perito tecnico industriale; a quarantotto dei posti suddetti potranno concorrere coloro che, in possesso degli altri prescritti requisiti, siano muniti del diploma di ragioniere o perito commerciale; ed a sedici coloro che, in possesso degli altri prescritti requisiti, siano muniti del diploma di perito agrario.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti dovranno, entro novanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Direzione generale del personale - Ufficio centrale dell'Ispettorato del lavoro), domanda in carta da bollo da L. 12, dalla quale risultino in modo preciso, cognome e nome, paternità, luogo e data di nascita, stato di famiglia, a quale dei posti messi a concorso il candidato aspira, domicilio e indirizzo al quale si richiede che vengano trasmesse le comunicazioni.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere specificato se l'aspirante ha partecipato a precedenti concorsi nell'Ispettorato del lavoro (già Ispettorato corporativo), precisando, nel caso affermativo, l'anno di partecipazione, il gruppo ed il grado dei posti cui si riferiva il concorso, e l'esito ottenuto.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto di atto di nascita in carta da bollo da L. 16 e comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato il 35° alla data del presente decreto.

Tale limite è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate e partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, e per i cittadini deportati dal nemico.

Il limite massimo di età per la partecipazione al concorso è elevato a 44 anni per coloro che rivestano la qualità di mutilati od invalidi di guerra o di mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, nonchè per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali, godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

I suddetti limiti di età sono aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non superino 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che, alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo comunque denominato e del personale salariato di ruolo e non di ruolo, purchè in servizio da almeno cinque anni presso le Amministrazioni dello Stato anche se con ordinamento autonomo;

2) certificato su carta bollata da L. 8 del sindaco del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in territori italiani soggetti alla sovranità di uno Stato estero e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato;

3) titolo di studio, a seconda dei posti ai quali l'aspirante chiede di concorrere, e cioè:

a) diploma originale di abilitazione a perito tecnico industriale;

b) diploma originale di ragioniere o perito commerciale;

c) diploma originale di perito agrario.

Non sono valevoli per l'ammissione al concorso, titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli sopra indicati, rilasciati dal cessato impero austro-ungarico.

E' data facoltà di sostituire il diploma originale con una copia del diploma stesso autenticata da un notaio e legalizzata ai sensi delle vigenti disposizioni, ovvero con un certificato rilasciato in carta legale dall'Istituto presso il quale il diploma è stato conseguito, legalizzato dalla competente autorità scolastica;

4) certificato su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi dal competente ufficio comunale, e dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato su carta bollata da L. 8 di regolare condotta civile e morale da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore, altri certificati dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato generale negativo, da rilasciarsi, su carta bollata da L. 24 dal competente ufficio del casellario giudiziale;

7) certificato su carta bollata da L. 8 di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare; dal sindaco (la cui firma sarà autenticata dal prefetto) se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del 29 gennaio 1932, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) foglio di congedo illimitato o copia del foglio matricolare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che rivestano la qualità di ufficiali in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare regolarizzata con marca da bollo da L. 16.

I candidati ex combattenti produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, la prescritta dichiarazione integrativa comprovante i servizi resi eventualmente in reparti operanti, nonchè, in originale o in copia autentica notarile, i decreti di concessione di eventuali decorazioni al valor militare o della croce di guerra.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 8 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 8 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto. Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalle competenti autorità.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale loro qualità mediante attestazione su carta bollata da L. 8 da farsi rilasciare dal sindaco del Comune di residenza, la cui firma dovrà essere vidimata dal prefetto;

9) stato di famiglia su carta bollata da L. 8 da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole o da vedovi con prole;

10) fotografia di data recente (formato « visita ») con la firma autenticata dal sindaco o dal notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato;

11) elenco in carta semplice, firmato dall'aspirante, di tutti i documenti presentati a corredo della domanda di ammissione al concorso.

I certificati di cui ai nn. 2), 4), 5), 6) e 7) non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi dall'Amministrazione o dal capo ufficio se del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da cui risulti la data d'inizio del servizio straordinario prestato.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 3), 8) e 9) ed eventualmente quello indicato al n. 10). Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione di provenienza qualora non facciano parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 2), 7) e 8) del presente articolo, quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 8 del Comando del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solo quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda, corredata dai documenti prescritti, non sia pervenuta entro il termine stabilito.

L'Amministrazione peraltro potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica di documenti ritenuti non regolari.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, salvo per il titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato dalla Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

E' data facoltà ai candidati ammessi alle prove orali di produrre, prima di sostenere dette prove, i documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

I concorrenti attualmente alle armi potranno essere ammessi al concorso, anche se, entro il termine fissato nel precedente art. 2, abbiano fatto pervenire la sola domanda a questo Ministero, salvo a corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove di esame.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Art. 5.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina ad ispettore aggiunto di 3ª classe del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte e di una prova orale.

Per i concorrenti ai posti da conferire ai periti tecnici industriali, le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) composizione di lingua italiana;
2) legislazione del lavoro;
3) tecnologie industriali (tecnologie tessili, meccaniche o metallurgiche, del legno).

La prova orale verterà sulla legislazione del lavoro, sulle tecnologie industriali (tecnologie tessili, meccaniche e metallurgiche, del legno), sull'ordinamento amministrativo, su elementi di statistica metodologica, su nozioni di diritto penale (la legge penale - le pene - il reato in generale - i delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti contro il patrimonio mediante frode), e su nozioni di procedura penale. (L'azione penale. L'azione civile. La competenza. La polizia giudiziaria. L'istruzione formale e l'istruzione sommaria).

Per i concorrenti ai posti da conferire ai ragionieri e periti commerciali, le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) legislazione del lavoro;
2) ragioneria e computisteria;
3) nozioni di economia politica.

La prova orale, oltre sulle anzidette materie, verterà sull'ordinamento amministrativo, su nozioni di diritto commerciale (dei commercianti, delle società commerciali, dei libri di commercio, del fallimento), su nozioni di contabilità generale dello Stato, su elementi di merceologia, su elementi di statistica metodologica, su elementi di diritto penale (La legge penale. Le pene. Il reato in generale. I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti contro il patrimonio mediante frode) e su nozioni di procedura penale (L'azione penale. L'azione civile. La competenza. La polizia giudiziaria. L'istruzione formale e l'istruzione sommaria).

Per i concorrenti ai posti da conferire ai periti agrari, le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) composizione di lingua italiana;
2) legislazione del lavoro;
3) industrie agrarie.

La prova orale verterà sulla legislazione del lavoro, sulle industrie agrarie, sull'ordinamento amministrativo, sull'economia ed estimo rurale, sulla contabilità agraria, su nozioni di legislazione agraria, su elementi di statistica metodologica, su elementi di diritto penale (La legge penale. Le pene. Il reato in generale. I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti contro il patrimonio mediante frode), e su nozioni di procedura penale. (L'azione penale. L'azione civile. La competenza. La polizia giudiziaria. L'istruzione formale e l'istruzione sommaria).

Art. 7.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte il tempo da assegnare ai candidati sarà stabilito di volta in volta dalla Commissione giudicatrice.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Art. 8.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme in vigore.

Art. 9.

La nomina dei vincitori ad ispettore aggiunto di 3ª classe del ruolo dell'Ispettorato del lavoro verrà fatta a titolo di prova per il periodo di mesi sei, prorogabile, a giudizio del competente Consiglio di amministrazione, di un ulteriore periodo di mesi sei.

Compiuto con buon esito il periodo di prova i vincitori suddetti saranno collocati nel grado 11° del gruppo *B*, del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquisiscono alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria stessa, nel limite massimo dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 11.

Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che senza motivo giustificato dall'Amministrazione non assuma servizio nel termine prefisso presso l'ufficio al quale sarà assegnato dal Ministero.

Art. 12.

I vincitori del presente concorso non potranno, per alcun motivo, essere comunque destinati presso uffici dell'Amministrazione centrale, o presso il circolo dell'Ispettorato del lavoro di Roma, prima di aver compiuto cinque anni di effettivo servizio presso uno degli Uffici periferici dell'Ispettorato del lavoro.

Alla disposizione di cui al precedente comma potrà derogarsi, sempre che le esigenze di servizio lo consentono, per coloro che, alla data del presente decreto, siano già dipendenti di questa Amministrazione.

Art. 13.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale e sarà composta:

a) del direttore generale del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente;

b) di un funzionario del ruolo della Ragioneria generale dello Stato di grado non inferiore al 6°, gruppo *A;*

c) di due ispettori del ruolo dell'Ispettorato del lavoro di grado non inferiore al 6°;

d) di due funzionari di grado non inferiore al 6°, gruppo *A* degli altri ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

e) di un professore del ruolo degli istituti tecnici industriali (per i candidati concorrenti ai posti da conferire ai periti tecnici industriali);

f) di un professore insegnante ragioneria in una università o in un istituto tecnico superiore (per i candidati concorrenti ai posti da conferire ai ragionieri e periti commerciali;

g) di un professore insegnante in un istituto tecnico agrario od in una scuola superiore di agricoltura (per i posti da conferire ai periti agrari);

h) segretario un funzionario di grado non inferiore al 9°.

Alle sedute preparatorie per la determinazione dei criteri generali da seguire nella valutazione delle prove ed a quelle per la formazione della graduatoria finale, dovranno intervenire, con voto deliberativo anche i membri di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) del precedente comma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 aprile 1947

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 6, foglio n. 65. — BRUNO

(2309)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.